



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
"TEODORO CIRESOLA"

V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) - Tel. 02/8844466/0-1-3 Fax 02/88444665
COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it - miic81700r@pec.istruzione.it - www.icsciresola.gov.it

Circ. n° 3

Milano, 03/09/2019

PLESSO
X BRIANZA
X VENINI

SCUOLA
X SECONDARIA I GRADO
X PRIMARIA

X DOCENTI
X PERSONALE ATA
X SITO
• Circolari
• area sicurezza
• Trasparenza
xATTI

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PERMANENTI PER LA SICUREZZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Si richiama l'importanza della vigilanza sugli alunni e si richiama l'attenzione sulle responsabilità del docente e del personale scolastico. Si richiamano integralmente le indicazioni permanenti in vigore.

Nel ricordare che la vigilanza è finalizzata ad impedire che l'alunno o gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di se stessi, dei coetanei o di terzi e a cose, si richiamano le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico, scaturenti dall'omessa vigilanza: la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie), art. 2043, art. 2047, art. 2048 c.c.; la responsabilità disciplinare, amministrativa e patrimoniale (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente e agli obblighi di vigilanza e che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico) – CCNL vigente Art. 27 e allegati; art. 61 Legge 11 luglio 1980 n. 312; la responsabilità penale (in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

La vigilanza è obbligo esteso a tutto il personale scolastico, pur riguardando in via primaria i docenti. Essa ha inizio dal momento in cui il bambino/alunno è affidato alla scuola (e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e nelle aree scolastiche) fino al momento dell'uscita ovvero fino al momento in cui rientra, ad ogni effetto giuridico, nell'alveo della sorveglianza parentale. La vigilanza sulle classi non può essere affidata a personale esterno e agli educatori, i quali non hanno responsabilità su di essa. Agli educatori è affidata la responsabilità dell'alunno con certificazione di disabilità inserito nella classe e di gruppi di alunni solo se previsto in specifico progetto.

Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, siano esse impartite dai docenti agli alunni della propria classe o a singoli alunni o gruppi provenienti da classi diverse ad essi. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata e attenta sorveglianza durante i momenti di pausa (intervalli del mattino e dopo la mensa), costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggior attenzione per la "prevedibilità di maggiori rischi ed eventi dannosi". (Cfr. Cass. n.6331 26 giugno 1998).

La vigilanza deve essere potenziata in relazione all'età, al grado di maturazione raggiunto dai minori e alle specifiche condizioni ambientali (valutazione della prevedibilità dell'eventuale danno); vale a dire più un bambino/alunno è piccolo oppure vivace o con riconosciute disabilità o ci si trova in luogo più denso di pericoli, tanto più si deve vigilare.

Ciascun docente è tenuto inderogabilmente ad essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (COMMA 5 DELL'ART. 27 DEL CCNL 2002/05) per quanto riguarda la prima ora di lezione e ad essere puntualmente presente in classe nei cambi di orario.

I collaboratori scolastici garantiscono la sorveglianza dei bambini iscritti al pre-scuola/dopo-scuola e di quelli che accedono nei momenti immediatamente precedenti all'inizio delle lezioni e che sono autorizzati ad entrare dalle ore 8.25 (Primaria) e 7.55 (Secondaria), fino all'arrivo dei docenti.

I collaboratori scolastici sono tenuti a mantenere la postazione di vigilanza, in posizione di visibilità nel corridoio durante tutto il tempo dell'attività scolastica. Durante il cambio dell'ora collaborano con i docenti affinché sia sempre garantita la vigilanza sugli alunni.

In caso di assenza improvvisa del docente i collaboratori scolastici garantiscono la sorveglianza sino a quando viene assegnata la sostituzione al docente. In caso di assenza imprevista di un docente, i collaboratori scolastici di vigilanza avvisano immediatamente il collaboratore del Dirigente Scolastico per ricevere disposizioni.

E' indicato non consentire l'uscita di alunni dalla classe durante le ore di lezione. Gli alunni possono recarsi ai servizi uno alla volta. I docenti solleciteranno gli alunni ad usufruire dei servizi nei momenti di intervallo.

Non è consentito mettere gli alunni "fuori dalla porta" a scopo punitivo, né lasciare soli gruppi di alunni nelle aule, nei laboratori, in mensa, in cortile.

L'intervallo deve svolgersi nell'arco di tempo previsto dal regolamento. Al suono della campana che pone termine all'intervallo **tutti** devono rientrare nelle rispettive classi.

Durante l'intervallo è necessario identificare all'interno della scuola la zona entro cui gli alunni devono stare per poterli vigilare.

Non è consentito loro spostarsi da un piano all'altro o andare nelle altre classi. Si ricorda che la vigilanza è garantita dai Docenti preposti coadiuvati dai Collaboratori Scolastici che si dispongono nei vari piani sorvegliando in modo particolare i servizi.

Nell'area esterna i Docenti devono disporsi nei vari spazi in cui si trovano gli alunni in modo tale da controllare sempre nei vari punti in cui essi si trovano.

Sono da evitare assembramenti dei docenti in una parte dell'area cortiliva tali da lasciare prive di sorveglianza le diverse aree.

I Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni che entrano nell'edificio per andare ai servizi.

Durante l'attività motoria la vigilanza deve essere potenziata tenuto conto della prevedibilità di maggiori rischi ed eventi dannosi.

Gli alunni che non si fermano a mensa devono presentare richiesta scritta dai genitori per l'uscita permanente da scuola.

Al termine delle lezioni

Gli alunni devono essere accompagnati dai Docenti fino all'uscita in ordine (atrio 14 Brianza per le medie, atrio Venini 22 a e b per la primaria).

Gli alunni della scuola primaria vanno riconsegnati ai genitori o a persone maggiorenni espressamente delegate dai genitori.

L'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado è consentita solo se autorizzata dai genitori.

Si ricorda che l'accesso ai genitori nella scuola è consentito solo per gravi e urgenti motivi (indisposizione alunni o ritiro degli stessi) o per appuntamenti con i docenti. I genitori attendono nello spazio accoglienza previa registrazione.

LA PRESENTE HA VALORE DI DISPOSIZIONE PERMANENTE.

AL PERSONALE E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE QUANTO DISPOSTO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI DIVERSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ft.o Dott.ssa Anna Polliani

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93*